

ADEGUAMENTO IMPIANTI MT

Per migliorare l'affidabilità della rete di Media Tensione (nel seguito: MT) è fondamentale che gli utenti MT siano adeguati ai requisiti tecnici definiti dall'ARERA nell'art. 39 Allegato A della delibera 566/2019/R/EEL e smi (nel seguito: TIQE).

L'adeguamento ai requisiti tecnici definiti dall'Autorità interessa tutti gli utenti MT connessi alle reti MT con obbligo di connessione di terzi.

Nel proseguo si intenderà per impianti MT "non adeguati" gli impianti per i quali l'adeguamento non è stato eseguito o per i quali il titolare non ha inviato all'impresa distributrice la "dichiarazione di adeguatezza".

L'adeguamento consiste nell'operare alcune implementazioni sull'impianto (oppure refertare interventi di manutenzione negli impianti semplificati) in modo tale che eventuali guasti sugli impianti di utenza non si riflettano sulla rete provocando disturbi o interruzioni ad altri utenti allacciati alla rete.

La realizzazione dei requisiti tecnici è effettuata dagli utenti MT con oneri a proprio carico secondo le specifiche norme e guide tecniche preparate dal CEI (comma 39.4 del TIQE e deliberazione ARERA ARG/elt 33/08 e smi).

Si rimanda alla lettura del Titolo 5 del TIQE "*Regolazione individuale per utenti MT*" e alla deliberazione ARG/elt 33/08 e smi per i necessari approfondimenti.

DECADENZA DEL DIRITTO A RICEVERE INDENNIZZI

Per gli utenti titolari di impianti MT "non adeguati" decade il diritto a ricevere:

- gli indennizzi automatici nel caso subiscano un numero annuo di interruzioni senza preavviso lunghe e brevi¹ superiore agli standard fissati dall'ARERA (combinato disposto del comma 38.5 e art. 39 del TIQE);
- i rimborsi automatici per interruzioni prolungate, la cui durata eccede gli standard specifici stabiliti dall'ARERA (lettera d) comma 53.2 del TIQE).

Il rispetto dei requisiti tecnici, attestato attraverso l'invio ad INRETE Distribuzione Energia S.p.A. (nel seguito: INRETE) della dichiarazione di adeguatezza avvenuto nell'anno n, attiverà il diritto ad ottenere gli eventuali indennizzi automatici previsti per interruzioni senza preavviso lunghe e brevi a partire dall'anno n+1.

CORRISPETTIVO TARIFFARIO SPECIFICO (CTS) e CORRISPETTIVO TARIFFARIO SPECIFICO MAGGIORATO (CTS_M)

Gli utenti titolari di impianti MT "non adeguati" sono soggetti ad un **Corrispettivo Tariffario Specifico** (nel seguito: CTS) previsto dall'articolo 41 del TIQE.

Il CTS è pari, su base annua, a (comma 41.2 del TIQE):

- 500,00 € per gli utenti MT con PD pari o inferiore a 400 kW;
- $(500+750*((PD-400)/400)^{0.7})$ € per gli utenti MT con PD superiore a 400 kW e inferiore o uguale a 3.000 kW;
- 3.280,36 € per gli utenti MT con PD superiore a 3.000 kW,

dove PD è il valore massimo tra la potenza disponibile in prelievo e la potenza disponibile in immissione valutate al 1° gennaio dell'anno cui il calcolo del CTS si riferisce.

¹ Interruzioni Lunghe = l'interruzione di durata superiore a tre minuti;

Interruzione Breve = l'interruzione di durata superiore a un secondo e non superiore a tre minuti, eventualmente identificata in base all'intervento di dispositivi automatici.

A titolo esemplificativo, si forniscono i calcoli dell'ammontare del CTS su base annua:

PD kW	CTS Euro	Modalità di calcolo del CTS
100	500,00	importo fisso
200	500,00	importo fisso
300	500,00	importo fisso
400	500,00	importo fisso
500	784,20	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
600	961,68	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
700	1.113,20	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
800	1.250,00	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
900	1.376,80	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
1.000	1.496,15	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
1.100	1.609,65	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
1.200	1.718,38	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
1.300	1.823,09	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
1.400	1.924,36	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
1.500	2.022,63	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
1.600	2.118,25	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
1.700	2.211,51	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
1.800	2.302,64	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
1.900	2.391,83	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
2.000	2.479,26	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
2.100	2.565,06	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
2.200	2.649,36	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
2.300	2.732,27	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
2.400	2.813,88	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
2.500	2.894,27	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
2.600	2.973,52	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
2.700	3.051,69	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
2.800	3.128,86	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
2.900	3.205,06	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
3.000	3.280,36	$CTS=(500+750*((PD-400)/400)^{0,7})$
3.100	3.280,36	importo fisso
3.200	3.280,36	importo fisso

E' inoltre previsto un CTS maggiorato (CTS_M) (art. 15 Allegato B alla deliberazione ARERA ARG/elt 33/08) per gli impianti "non adeguati" quando si vengono a realizzare le condizioni indicate nella stessa delibera ARG/elt 33/08 e smi.

Il CTS_M è una maggiorazione della quota CTS, che dipende dagli anni di mancato adeguamento degli impianti secondo la formula:

$$CTS_M = CTS \times (1 + n)$$

dove n è il numero intero di anni contati a partire dall'anno successivo a quello di decorrenza dell'obbligo di adeguamento non adempiuto, con un valore massimo pari a 3.

Il termine n vale 1 per il primo anno successivo al raggiungimento delle condizioni di maggiorazione del CTS (ad esempio, nel caso di più aumenti di potenza disponibile, il momento dell'aumento che fa superare la soglia 50 kW o 100 kW), n vale 2 per il secondo anno successivo, n vale 3 per il terzo anno e per tutti gli anni successivi. La quota CTS dipende dalla potenza disponibile PD dell'utente riferita al 1° gennaio dell'anno a cui il calcolo si riferisce (quello di versamento del CTS_M).

Ad esempio, se l'aumento di potenza avviene nel 2020, nel 2021 il CTS_M vale $2 \cdot CTS$ con CTS, riferito all'anno 2021; nel 2022 il CTS_M vale $3 \cdot CTS$ con CTS riferito all'anno 2022 e così via.

Il pagamento del CTS_M è sostitutivo del corrispettivo CTS e avviene con le stesse modalità previste per il corrispettivo CTS.

Si rimanda all'Allegato B della delibera ARG/elt 33/08 smi per gli approfondimenti sul tema CTS_M .

A titolo esemplificativo, si fornisce di seguito una tabella dell'ammontare del CTS_M su base annua realizzata per alcuni valori di potenza disponibile:

CTS _M (€/anno)	Aumento della potenza disponibile che, ai sensi dell'allegato B alla delibera ARG/elt 33/08 e smi, deve essere considerato come il valore cumulato a partire dal 1° settembre 2008. Si suppone per semplicità che gli aumenti di potenza disponibile avvengano in modo discreto negli anni indicati.	Anni di competenza				
		2020	2021	2022	2023	
Potenza disponibile P _i [kW]	200	di 40 kW nel 2020, poi più	500,00	500,00	500,00	500,00
	200	di 60 kW nel 2020, poi più	500,00	1000,00	1500,00	2000,00
	200	di 40 kW nel 2020 e di ulteriori 20 kW nel 2021	500,00	500,00	1000,00	1500,00
	400	di 60 kW nel 2021, poi più	500,00	500,00	1397,52	2096,27
	400	di 50 kW nel 2020, poi più	500,00	1349,89	2024,83	2699,77
	400	di 50 kW nel 2020 e di 50 kW nel 2022	500,00	1349,89	2024,83	3136,79
	2000	di 80 kW nel 2021, poi più	2479,26	2479,26	2548,03	2548,03
	2000	di 120 kW nel 2021, poi più	2479,26	2479,26	5164,08	7746,12
	2000	di 80 kW nel 2020 e di ulteriori 40 kW nel 2021	2479,26	2548,03	5164,08	7746,12
	Mancato rispetto della potenza massima dei trasformatori in parallelo o della potenza massima dei trasformatori contemporaneamente energizzabili ai sensi della norma CEI 0-16 a seguito di controlli effettuati dall'impresa distributrice, nei seguenti casi: - la dichiarazione di adeguatezza era già stata inviata (in tal caso viene revocata); - la dichiarazione non era stata inviata perché la richiesta di connessione è stata effettuata dopo il 16 novembre 2006 (in questi casi ai fini dell'adeguamento non è necessario l'invio della dichiarazione di adeguatezza).		Anni di competenza			
			2020	2021	2022	2023
	300	Controllo effettuato nel 2020 con dichiarazione di adeguatezza già inviata in anni precedenti e valida	500,00	1000,00	1500,00	2000,00
	300	Controllo effettuato nel 2020 e dichiarazione di adeguatezza mai inviata in anni precedenti (caso di impianto non adeguato)	500,00	1000,00	1500,00	2000,00
	300	Controllo effettuato nel 2020 e dichiarazione di adeguatezza mai inviata in anni precedenti (caso di impianto adeguato perché la richiesta di connessione è stata effettuata, per esempio, nel 2007)	500,00	1000,00	1500,00	2000,00
	1000	Controllo effettuato nel 2021 con dichiarazione di adeguatezza già inviata in anni precedenti e valida	0,00	1496,15	2992,30	4488,45
1000	Controllo effettuato nel 2021 e dichiarazione di adeguatezza mai inviata in anni precedenti (caso di impianto non adeguato)	1496,15	1496,15	2992,30	4488,45	

Dichiarazione di adeguatezza

La dichiarazione di adeguatezza nei casi in cui vada prodotta, va redatta come indicato nell'Allegato C alla deliberazione ARERA ARG/elt 33/08 e smi.

Gli utenti MT con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 400 kW che sostituiscono l'IMS con fusibili o l'IVOR con dispositivo di protezione per la sola corrente di cortocircuito o l'interruttore equivalente con dispositivo di protezione per la sola corrente di cortocircuito, con un IMS con fusibili o con un IMS-FGT-R non debbono produrre una nuova dichiarazione ma darne semplicemente comunicazione all'impresa distributrice, elencando i dispositivi rimossi e quelli installati.

Anche nel caso di modifica delle tarature della Protezione Generale richieste da INRETE, è sufficiente che il titolare dell'impianto ne dia comunicazione ad INRETE l'esecuzione di quanto richiesto.

In caso di modifica dello stato neutro, con passaggio da neutro isolato a neutro compensato, l'utente fornisce ad INRETE la conferma scritta dell'adeguatezza dei propri impianti al nuovo regime di neutro, con particolare

riferimento alle disposizioni di cui ai commi A.2.1, A.2.2 e A.3 dell'Allegato C della delibera ARG/elt 33/08 e smi e, qualora sia richiesta l'installazione della protezione direzionale di terra, di cui all'Allegato B, punto B1, prova n.3 della Norma CEI 0-16 dell'Allegato A alla delibera stessa.

La Dichiarazione di adeguatezza, dovrà essere trasmessa all'indirizzo indicato nell'allegato "Contatti INRETE Distribuzione Energia S.p.A."

Controlli

INRETE ha facoltà di effettuare controlli presso gli utenti MT che hanno inviato la dichiarazione di adeguatezza, allo scopo di verificare l'effettiva rispondenza dei loro impianti ai requisiti tecnici previsti.

Nel caso in cui i requisiti non siano soddisfatti la Dichiarazione di adeguatezza sarà revocata; in tal caso l'utente perderà il diritto a ottenere gli indennizzi automatici ed i rimborsi per interruzioni prolungate.

In caso di contenzioso, la delibera dell'Autorità prevede l'accordo tra le parti per la nomina di un soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01 e accreditato dal SINCERT come Organismo di ispezione di tipo A secondo la norma UNI CEI EN 45004. Il costo di questa verifica è previsto a carico della parte che risulterà in difetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Conversione MT in BT

In relazione al comma 35.3 del TIQE, qualora INRETE ritenga che ai fini del miglioramento della continuità del servizio sia opportuno trasferire in bassa tensione uno o più punti di consegna soprarichiamati, tali trasferimenti, che non devono comportare oneri di alcun tipo a carico dell'utente interessato salvo l'eventuale smaltimento di materiali elettrici a norma di legge, possono avere luogo solamente con l'assenso dello stesso utente. In tale caso INRETE dovrà informare l'utente circa la data di inizio dei lavori con almeno sei mesi di anticipo.

Misurazione individuale della continuità del servizio e qualità della tensione

Si informa inoltre che gli utenti e le imprese distributrici interconnesse hanno la facoltà di richiedere ad INRETE, anche tramite il proprio venditore, la misurazione individuale della continuità del servizio e qualità della tensione sul punto di consegna e la stipula di contratti per la qualità secondo le indicazioni riportate al Titolo 8 "Qualità della tensione" e il Titolo 9 "Contratti per la qualità" del TIQE. Le informazioni in merito possono essere richieste ai riferimenti riportati nel documento "Contatti INRETE Distribuzione Energia S.p.A." scaricabile dal portale di INRETE dedicato agli utenti MT.

Specifiche di taratura delle protezioni generali dell'impianto MT dell'utente

Con riferimento agli utenti MT e al comma 43.3 lettera d) del TIQE si informa che è disponibile sul sito www.inretedistribuzione.it nella sezione documentale del portale della distribuzione energia elettrica con accesso dedicato, la scheda: "Caratteristiche della Rete MT INRETE Distribuzione Energia S.p.A. – Piani di difesa sistema elettrico – Scheda di taratura Protezione Generale (PG) ed eventuale protezione di interfaccia (PI) Utente MT (15kV)" che per ogni impianto fissa le tarature da adottare.

Qualora l'impianto sia costituito da IMS con fusibili la taglia massima dei fusibili stessi è 40 A.

Qualora l'impianto sia costituito dal sistema IMS-FTG-R la taglia massima dei fusibili non deve eccedere i 25 A (norma CEI 0-16 ed. III) e che dovranno essere impostati i valori di taratura per la protezione contro i guasti a terra comunicati.

Modifica dello stato di esercizio del neutro

In occasione del cambio dello stato di esercizio del neutro della rete MT da isolato a compensato INRETE informa ogni utente MT allacciato alla rete oggetto del cambio di stato di esercizio con un anticipo di almeno sei mesi e non superiore a dodici mesi, indicando anche le nuove specifiche di taratura delle protezioni e riferimenti normativi che comportano adeguamento degli impianti.

Norma CEI 0-16

Si attesta che INRETE ha adottato integralmente la norma CEI 0-16 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica", allegata alla delibera ARERA ARG/elt 33/08 e smi, come Regola Tecnica di Connessione.

Documenti di riferimento

Delibere dell'ARERA:

- 566/2019/R/EEL "TIQE" e smi
- ARG/elt 33/08 "Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV" e smi
- ARG/elt 119/08 "Disposizioni inerenti l'applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 33/08 e delle richieste di deroga alla norma CEI 0-16, in materia di connessioni alle reti elettriche di distribuzione con tensione maggiore di 1 kV"
- 136/2012/R/eel "Modifiche e rettifiche di errori materiali agli allegati A alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 250/04, ARG/elt 197/11 e ARG/elt 198/11 e agli allegati B e C alla deliberazione ARG/elt 33/08, in materia di qualità dei servizi elettrici"
- 119/2020/R/eel "Integrazioni e rettifica di errori materiali all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 566/2019/R/eel, e modifica all'Allegato C alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 33/08"

Si rimanda al sito dell'ARERA <https://www.arera.it/> per il download delle delibere e delle FAQ e per ulteriori informazioni contenute nella sezione "Adeguamento degli impianti di utenza MT" all'indirizzo: <https://www.arera.it/it/schede/C/faq-adequa.htm>.

Nel sito www.inretedistribuzione.it nella sezione documentale del portale della distribuzione energia elettrica sono disponibili tramite accesso dedicato:

- le informazioni di cui al comma 43.3 del TIQE.
 - a) elenco interruzioni di cui al comma 17.1 del TIQE;
 - b) indicatore di continuità del singolo utente MT di cui al comma 36.1;
 - c) modalità alternative al volantino per il preavviso delle interruzioni programmate di cui al comma 48.5;
 - d) le specifiche di taratura delle protezioni dell'impianto dell'utente e lo stato di esercizio del neutro;
 - e) in caso di utente MT non adeguato ai requisiti tecnici di cui all'articolo 39 del TIQE:
 - i. le condizioni poste dal Titolo 5 del TIQE, inclusi i requisiti tecnici di cui all'articolo 39 e l'ammontare annuo del CTS;
 - ii. l'indirizzo di INRETE a cui inviare la dichiarazione di adeguatezza;
 - iii. con riferimento al TIQE, la quantificazione dell'indennizzo automatico di cui al comma 38.5 e del rimborso di cui all'articolo 53 che l'utente MT non ha titolo a ricevere, con riferimento alle interruzioni subite nell'anno precedente quello della comunicazione di cui al comma 17.1.
 - iv. l'ammontare totale del CTS pagato in bolletta nel corso degli anni, anche in forma cumulata.